



COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

N. 27 Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì **nove** del mese di **Giugno** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ordinaria, pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE:

				Presenti	Assenti
1	LEONARDI	KATIA	Presidente	X	
2	PIAZZI	MATTEO	Vice-Presidente		X
3	RUZZA	DIEGO	Sindaco	X	
4	CONTI	PAOLA	Consigliere		X
5	STRAMBINI	ANTONIO	Consigliere	X	
6	ANDREOLI	MICHELA	Consigliere	X	
7	BOTTACINI	GABRIELE	Consigliere	X	
8	CANEVA	MICHELE	Consigliere	X	
9	TODESCHINI	ALBERTO	Consigliere	X	
10	GIULIARI	FEDERICO	Consigliere	X	
11	PENAZZO	GIANPIETRO	Consigliere	X	
12	GRISI	SUSANNA	Consigliere	X	
13	ZANONCELLI	PAOLA	Consigliere	X	
14	CAMPEDELLI	SAMUELE	Consigliere	X	
15	CANTU'	GIULIA	Consigliere	X	
16	FITTA'	STEFANO	Consigliere		X
17	MENEGHINI	MARIA	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Votano Eleonora**.

Il Presidente **Katia Leonardi**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1 della Legge 27.12.2019, n. 160 "Legge di bilancio 2020":

- al comma 738 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160/2019;
- al comma 780 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.03.2019, esecutiva ai sensi di Legge, sono state approvate, per l'anno 2019, le seguenti aliquote IMU:

- aliquota base nella misura dell'8,1 per mille (ottovirgolaunopermille);
- aliquota ridotta per abitazione principale nella misura del 4 per mille (quattropermille), esclusivamente per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.0.2019, esecutiva ai sensi di Legge, sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- aliquota ordinaria nella misura del 2,2 per mille (duevirgoladuepermille) per i fabbricati, le aree edificabili, ed i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- aliquota ordinaria nella misura dell'1 per mille (unopermille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;
- aliquota ordinaria del 2 per mille (duepermille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, assoggettate ad aliquota IMU del 4 per mille (quattropermille);

DATO ATTO che al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio così come deliberato dal Consiglio Comunale il 10.04.2020 con provvedimento n. 16, esecutivo ai sensi di Legge e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di mantenere inalterata la pressione fiscale di IMU e TASI dell'anno 2019, prevedendo, per la nuova IMU, aliquote derivanti dall'assorbimento della TASI nell'IMU; l'importo da reperire dal gettito di tale imposta sarà pari ad Euro 3.145.000,00.=, al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale anno 2020, pari ad Euro 665.187,04.=-;

CONSIDERATO che dall'assorbimento della TASI nell'IMU, le aliquote della "nuova" IMU da determinare per il corrente anno 2020, saranno le seguenti:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille (seiper mille);

- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' 1 per mille (unopermille);
- c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantochè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,2 per mille (duevirgoladuepermille);
- d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,3 per mille (diecivirgolatreper mille);
- e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,3 per mille (diecivirgolatre per mille);
- f) terreni agricoli: aliquota pari al 10,3 per mille (diecivirgolatrepermille);
- g) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,3 per mille (diecivirgolatrepermille).

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 749 della Legge 27.12.2019, n. 160:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00.= (duecento) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- La suddetta detrazione di Euro 200,00.= (duecento) si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

RICHIAMATO il contenuto dell'articolo 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per effetti dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 07.12.2012 n. 213, allegati alla presente deliberazione;

SENTITI gli interventi dei consiglieri, allegati;

PRESO ATTO che, come risulta dal verbale degli interventi, l'Ufficio Ragioneria ha comunicato che, in sede di redazione della proposta di deliberazione, nelle premesse al capoverso che elenca le aliquote della “ nuova ” IMU da determinare per il corrente anno 2020 alla lettera f) è stato erroneamente indicata un'aliquota del pari al 10,3 per mille (diecivirgolatrepermille) anziché l'8,1 per mille (ottovirgolaunopermille) e che il medesimo errore materiale è stato riportato al punto primo del dispositivo dove alla lettera f) viene indicata un'aliquota del pari al 10,3 per mille (diecivirgolatrepermille) anziché l'8,1 per mille (ottovirgolaunopermille).

Si procede, pertanto, a votare l'emendamento relativo alla correzione del testo.

EFFETTUATA la votazione palese dell'emendamento per la correzione del testo richiesta dall'Ufficio Ragioneria, il cui esito è proclamato dal Presidente, come di seguito riportato:

Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri astenuti n. 2 Campedelli, Cantù (Lista per Zevio-Campedelli Sindaco)
Consiglieri votanti n. 12
- voti favorevoli: n. 12 Lista Ruzza Sindaco-Centro destra per Zevio // Lista Movimento
5 stelle
- voti contrari: n. ==

EFFETTUATA la votazione palese del provvedimento in esame nel testo come emendato a seguito della votazione sopra riportata, il cui esito è proclamato dal Presidente, come di seguito riportato:

Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri astenuti n. ==
Consiglieri votanti n. 14
- voti favorevoli: n. 12 Lista Ruzza Sindaco-Centro destra per Zevio // Lista
Movimento 5 stelle
- voti contrari: n. 2 Campedelli, Cantù (Lista per Zevio-Campedelli Sindaco)

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono qui riportate per farne parte integrale, formale e sostanziale,

- 1) DI DETERMINARE, per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi da 739 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160 "Legge di bilancio 2020", le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), nelle seguenti misure percentuali:
 - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille (seipermille);
 - b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' 1 per mille (unopermille);
 - c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,2 per mille (duevirgoladuepermille);
 - d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,3 per mille (diecivirgolatrepermille);
 - e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,3 per mille (diecivirgolatrepermille);
 - f) terreni agricoli: aliquota pari all'8,1% per mille (ottovirgolaunopermille);
 - g) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,3 per mille (diecivirgolatrepermille).
- 2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 749 della legge 27.12.2019, n. 160:
 - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00.= (duecento) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più

- soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- La suddetta detrazione di Euro 200,00.= (duecento) si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- 3) DI DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, le aliquote determinate con la presente deliberazione hanno effetto dal primo gennaio dell'anno 2020;
- 4) DI DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 767 della Legge 27.12.2019, n. 160, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell' Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserirla, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- 5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge con separata votazione il cui esito è proclamato dal Presidente, come di seguito riportato:
- Si prende atto che - come riportato nel verbale degli interventi - subito prima della votazione esce dall'aula il Consigliere Campedelli ed i presenti risultano n. 13*
- | | |
|----------------------|---|
| Consiglieri presenti | n. 13 |
| Consiglieri astenuti | n. == |
| Consiglieri votanti | n. 13 Lista Ruzza Sindaco-Centro destra per Zevio // Lista per Zevio-Campedelli Sindaco // Lista Movimento 5 stelle |
| - voti favorevoli: | n. 13 |
| - voti contrari: | n. == |

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

KATIA LEONARDI

IL SEGRETARIO GENERALE

VOTANO ELEONORA